



III SETTORE Lavori Pubblici, Edilizia e Gestione del Territorio

ORDINANZA N. 199 DEL 05/08/2024

OGGETTO: ISTITUZIONE E REGOLAMENTAZIONE AREA SOSTA AUTOCARAVAN ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO DI SCANDIANO – VIA MAZZINI – VIA DELLA PASSERELLA.

IL SINDACO

RILEVATA la necessità di regolamentare con urgenza l'utilizzo dello spazio pubblico da destinare ad area sosta autocaravan in area adiacente al parcheggio pubblico di via Mazzini - via della Passerella, al fine di scongiurare il pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, dovuto ad un utilizzo non compatibile con le caratteristiche e finalità dello spazio pubblico stesso, anche nelle more dell'adozione di un apposito regolamento gestionale;

VISTO l'art. 50, comma 5 secondo periodo, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, che stabilisce che le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

CONSIDERATO che l'art. 7 comma 1 lett. H. del D.lgs 285/1992 stabilisce che *“Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco, istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185”*;

PRECISATO CHE:

- l'Amministrazione Comunale ha individuato nell'area prospiciente il lato sud di via della Passerella, un'area ottimale per il potenziamento dei servizi turistici offerti, in particolare per la realizzazione di un'area attrezzata per la sosta breve dei camper, in quanto rispondente a più fattori, quali: ubicazione nel centro abitato di Scandiano, adiacenza al parco pubblico “Caponetto” nel quale confluisce e dal quale si dirama il percorso ciclopedonale del Tresinaro;
- con deliberazione Giunta Comunale n. 153 del 28.07.2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di *“Realizzazione stalli sosta camper con servizi in via della Passerella”* redatto dal servizio Lavori Pubblici;
- che i lavori di realizzazione dei nuovi stalli di sosta per autocaravan, appositamente attrezzata con allacci elettrico/idrico e scarico reflui, stati completati come attestato con determinazione n. 160 del 09.04.2024;

RICHIAMATI

- l'art. 54 comma 1 lett. m. del D.lgs 285/1992 definisce autocaravan quei “veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente.”
- l'art. 185 del D.lgs 285/1992 che dispone che I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli. La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo...
- la Circolare prot. N. 277 del 14 gennaio 2008 – Direttiva del Ministero dei Trasporti ai sensi dell'art. 35 comma 1 del Codice della Strada. Linee guida in materia di circolazione e sosta delle autocaravan ed in particolare il richiamo al divieto di campeggio per le autocaravan in sosta lungo le strade e parcheggi pubblici;

VISTI

- Decreto Legislativo 30.04.1992, n° 285 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare gli artt. 5 e 7;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n° 495 e successive modifiche ed integrazioni;
- D.Lgs 267/2000;
- Legge 689/1981;

ORDINA

L'istituzione formale nell'ambito del territorio comunale all'interno del centro abitato di Scandiano, dell'area sosta autocaravan, così come identificati dall'art. 54 comma 1 lett. m. del D.lgs 285/1992, adiacente il parcheggio pubblico accessibile da via Mazzini e da via della Passerella.

Che tutti coloro che intendono accedere con proprio autocaravan alla suddetta area di sosta dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- La sosta all'interno dell'area camper è permessa solo alle autocaravan definite dall'art. 54 lettera m) del D.Lgs 285/92 cioè: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente. La sosta all'interno dell'area camper non è permessa ai caravan (roulotte) definite dall'art. 54 lettera e) del D.Lgs. 285/92 cioè rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo, salvo diverse disposizioni dell'Amministrazione Comunale. Non sono ammessi altri sistemi di campeggio (tende, verande ecc.). La violazione di quanto disposto comporta per il trasgressore l'obbligo di allontanamento dall'area camper, oltre ad eventuali sanzioni elevate dal personale addetto al controllo;
- L'area è attrezzata per ospitare fino ad un massimo di 3 autocaravan contemporaneamente. L'area è aperta minimo 6 giorni su sette settimanali, in quanto può essere riservato un giorno di chiusura per la pulizia e/o manutenzione dell'area. Gli orari di accesso e recesso dall'area così come l'eventuale giorno di chiusura saranno stabiliti con apposito successivo provvedimento;
- La sosta delle autocaravan, trattandosi di area di sosta non a pagamento, è consentita per un periodo di tempo non superiore alle 48 ore dal momento dell'insediamento. Non è consentita l'attività di campeggio o ogni altra attività eccedente la “sosta”, così come indicata dall'art 185 del del D.lgs 285/1992;
- La violazione di quanto disposto nel comma precedente comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista e l'allontanamento dall'area camper;
- La sosta delle autocaravan è consentita solo nelle apposite piazzole ed è vietato sostare in modo da ostacolare il transito degli altri veicoli o rendere difficoltosa la manovra di ingresso ed uscita. E' altresì vietato sostare nei pressi della zona dedicata alle operazioni di camper service;

- E' permesso applicare all'apposita presa dell'acqua presente all'interno dell'area, tubazioni idonee a captare l'acqua ed a convogliarla negli appositi serbatoi delle autocaravan, purché le suddette tubazioni vengano applicate per il solo tempo strettamente necessario al riempimento della cisterna. L'uso delle tubazioni non deve comunque ostacolare la circolazione di persone e mezzi né minacciarne l'incolumità e la sicurezza. E' permessa l'utilizzazione dell'acqua solo per scopi igienico-sanitari ed alimentari. E' vietato l'utilizzo dell'acqua per lavaggio automezzi e/o usi diversi dal precedente comma. Il rubinetto della presa idrica deve rimanere aperto solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di approvvigionamento idrico. La violazione di quanto disposto comporta per il trasgressore l'obbligo di allontanamento dall'area camper, oltre ad eventuali sanzioni elevate dal personale addetto al controllo;
- E' assolutamente vietato all'interno dell'area, da parte di personale non autorizzato, lo scavo di buche, anche di piccole dimensioni, l'accensione di fuochi al di fuori delle aree appositamente attrezzate (se presenti), lo sradicamento dell'erba, lo spoglio e l'abbattimento degli alberi, l'arrampicamento sugli alberi, l'asportazione e il danneggiamento di materiali ed oggetti di proprietà comunale, il gioco con palloni od oggetti di lancio. E' altresì vietata la circolazione di cani privi di guinzaglio e museruola (come da ordinanza sindacale n.07 del 26/11/2008), il lavaggio e lo stendimento dei panni fuori dai veicoli, il transito e la sosta di veicoli a motore diversi dalle autocaravan e di veicoli a trazione animale, la sosta prolungata dei veicoli con il motore acceso. In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale, l'autore del danno o l'obbligato in solido dovrà provvedere alla riparazione a proprie spese. Lo scarico dei rifiuti deve avvenire negli appositi contenitori con sacchi chiusi e legati e nel rispetto della normativa vigente in materia;
- Ai sensi dell'art. 185 commi 4 e 5 del D.Lgs 285/1992 è vietato lo scarico dei rifiuti organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori degli appositi impianti di smaltimento igienico sanitario. La violazione di quanto disposto nel comma precedente comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 185, comma 6 del D.Lgs. 285/1992;
- L'impianto di smaltimento igienico sanitario, di cui all'art. 378 del D.P.R. 495/1992, costituisce pertinenza dell'area camper. I conducenti delle autocaravan devono provvedere alla pulizia esterna dell'area dell'impianto igienico sanitario subito dopo l'uso. E' severamente vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido, che non sia quello indicato al punto precedente, così come il lavaggio automezzi.

DEMANDA

- al personale della Polizia Locale Unione Tresinaro Secchia il compito di verificare l'avvenuta esecuzione delle disposizioni della presente ordinanza;
- al servizio lavori pubblici la verifica e/ potenziamento della segnaletica installata;
- al servizio promozione del territorio gli adempimenti amministrativi per la registrazione e comunicazione dell'attivazione dell'area sosta autocaravan.

DISPONE

- che la presente ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente ed all'Albo pretorio e che il contenuto della stessa sia reso pubblico alla cittadinanza con tutti i mezzi a disposizione affinché ne sia data preventiva e adeguata informazione ai cittadini e agli Enti e Istituzioni interessate;
- che il Comando di Polizia Locale dell'Unione Tresinaro Secchia, unitamente agli altri soggetti individuati dall'art. 12 del codice della strada, sono incaricati del controllo affinché alla presente ordinanza venga data esecuzione entro i termini e nei modi previsti;
- che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente disposizione, i trasgressori saranno puniti a termini di legge;
- che venga mandata copia della presente alla Polizia Locale dell'Unione Tresinaro Secchia.

AVVERTE

- che contro la presente Ordinanza i cittadini interessati possono proporre ricorso al TAR entro 60gg ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.
- che la violazione di quanto disposto con la presente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Codice della strada D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., dal T.U.E.L. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. nonché dai regolamenti comunali.

Li 05/08/2024

Sindaco
Matteo Nasciuti / InfoCert S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)